

## d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 <sup>1)</sup> Disciplina del procedimento amministrativo <sup>2)</sup>

1) Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

2) Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

### CAPO I Formazione dei provvedimenti e ricorsi

---

#### Art. 1 (Principi generali e delegificazione)

---

(1) L'attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza nonché ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge. <sup>3)</sup>

(1/bis) I rapporti tra i soggetti privati e l'amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale collaborazione, correttezza e buona fede. <sup>4)</sup>

(1/ter) L'amministrazione facilita l'accesso alle procedure amministrative anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi. <sup>5)</sup>

(1/quarter) Per rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e per garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, l'amministrazione favorisce la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ne assicura altresì l'utilizzo nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i soggetti privati. Realizza allo scopo una piattaforma digitale, progettandola e organizzandola in modo tale da garantire la semplicità di consultazione, la comprensibilità e la facile accessibilità a ogni categoria di utenti. <sup>6)</sup>

(2) Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al massimo la semplificazione delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne.

(3) Per le finalità di cui ai commi 1, 1/quarter e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, previa comunicazione al Consiglio provinciale: <sup>7)</sup>

- a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione; <sup>8)</sup>
- b) le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
- c) la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi;
- d) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico comunitario;
- e) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
- f) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria; <sup>9)</sup>
- g) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale. <sup>10)</sup>

(4) <sup>11)</sup>

3) L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

- 4) L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).  
5) L'art. 1, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).  
6) L'art. 1, comma 1/quarter è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).  
7) L'alinea dell'art. 1, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).  
8) Vedi anche il [D.P.P. 25 luglio 2014, n. 26](#).  
9) La lettera f), dell'art. 1, comma 3, è stata così modificata dall'art. 2, comma 4, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).  
10) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 14 della [L.P. 13 marzo 1995, n. 5](#), dall'art. 30 della [L.P. 21 gennaio 1998, n. 1](#), e dall'art. 1 della [L.P. 19 febbraio 2001, n. 4](#).

Vedi l'art. 11 della [L.P. 21 gennaio 1998, n. 1](#):

Art. 11 (Semplificazione della modulistica provinciale)

- (1) Tutti i formulari e i moduli utilizzati dall'amministrazione provinciale nei rapporti con i cittadini nei vari settori, compreso quello delle nuove tecnologie, devono avere un'impostazione grafica ed uno schema standard, essere semplificati e possibilmente ridotti di numero.
- (2) La Giunta provinciale emanerà il relativo regolamento di esecuzione.
- (3) Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Ripartizione servizi centrali ne dovrà valutare lo stato di attuazione e presentare una relazione al riguardo.
- 11) L'art. 1 comma 4 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 1/bis [12](#)

---

- 12) L'art. 1/bis è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della [L.P. 23 dicembre 2015, n. 18](#).

## Art. 1/ter (Ambito di applicazione)

---

- (1) La presente legge si applica all'attività amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione e, in generale, degli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati.
- (2) I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative per conto degli enti di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui alla presente legge, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. [13](#)

- 13) L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 1/quarter (Misure per incrementare la qualità nell'amministrazione provinciale)

---

- (1) Il direttore generale della Provincia effettua periodicamente l'analisi e il monitoraggio dei costi per l'amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento, dei costi di carattere economico e degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, avvalendosi anche della collaborazione dei partner sociali.
- (2) Con cadenza biennale il direttore generale predispone una relazione riguardante l'attività di cui al comma 1, sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione e gli interventi correttivi necessari a incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La relazione è presentata in Consiglio provinciale alla commissione legislativa competente e viene inoltre pubblicata sul sito della Provincia. [14](#)

- 14) L'art. 1/quarter è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 2 (Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici)

---

- (1) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell'albo online della Provincia, predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere a persone, società ed enti pubblici e privati, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi. Per gli enti e i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del sostegno della famiglia, del lavoro, della sanità, della protezione civile, dell'istruzione, della cultura, dello sport, dell'edilizia abitativa agevolata, nonché della tutela del paesaggio e dell'ambiente, la documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi. [15\)](#) [16\)](#)

(1/bis) Il rilevamento della situazione economica di persone fisiche per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ha luogo sulla base dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio, definiti con regolamento di esecuzione. [17\)](#)

(1/ter) Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al comma 1/bis, la Provincia ha accesso ai dati relativi ai beneficiari e alle prestazioni degli enti pubblici che utilizzano detti criteri per la gestione delle rispettive prestazioni. [18\)](#)

(2) Il regolare svolgimento delle iniziative ammesse alle agevolazioni è accertato dalla struttura amministrativa responsabile del procedimento sulla base di fatture, contratti o altra idonea documentazione, settore per settore, individuata nelle deliberazioni di cui al comma 1 e sulla base della dichiarazione del richiedente l'agevolazione, nella quale devono essere altresì specificati la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, nonché gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la medesima iniziativa.

(2/bis) Per le agevolazioni attinenti gli interventi di costruzione o risanamento i criteri per l'attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la liquidazione del beneficio relativo ai lavori edili e di miglioramento fondiario venga effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l'applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, dei prezzi unitari o a corpo approvati in sede di concessione dell'agevolazione, con l'aggiunta, ove previsto dai rispettivi criteri di settore, di una prefissata aliquota per spese generali e oneri vari. Costituisce documentazione idonea alla liquidazione del vantaggio economico la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata da un professionista abilitato sulla base dello stato parziale o finale dei lavori. [19\)](#)

(2/ter) Nel rispetto del principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi, i criteri per l'attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la documentazione di spesa sia sostituita da un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All'elenco, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del legale rappresentante del richiedente l'agevolazione, che attesta che le predette spese sono state sostenute. [20\)](#)

(2/quarter) Gli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, provvedono, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, allo scambio delle informazioni sulla concessione di vantaggi economici di qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi. [21\)](#)

(3) Ciascuna struttura amministrativa responsabile per la liquidazione di agevolazioni economiche effettua controlli a campione le cui modalità sono da individuarsi dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1, in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative agevolate, valendosi se del caso di esperti, anche esterni all'amministrazione. [15\)](#)

(4) Tra le spese ammesse a contributo sono in ogni caso escluse quelle riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l'imposta sulle attività produttive. Sono inoltre ammessi a contributo gli oneri riflessi quali i contributi previdenziali. [22\)](#)

15)L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 della [L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.](#)

16)L'art. 2, comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 24 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6,](#) poi modificato dall'art. 15, comma 1, della [L.P. 23 dicembre 2014, n. 11,](#) e dall'art. 5, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

17)L'art. 2, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della [L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.](#)

18)L'art. 2, comma 1/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della [L.P. 26 settembre 2014, n. 8.](#)

19)L'art. 2, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della [L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.](#)

20)L'art. 2, comma 2/ter è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della [L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.](#)

21)L'art. 2, comma 2/quarter, è stato inserito dall'art. 5, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

22)L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 3, della [L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.](#)

## Art. 2/bis (Indebita percezione di vantaggi economici)

---

(1) Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall'intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L'importo eventualmente da restituire non può superare cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito. [23\)](#)

(2) Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l'azione o

l'omissione o l'ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni. [24\)](#)

(3) [25\)](#)

(4) Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del vantaggio economico conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali. [26\)](#) [27\)](#)

(4/bis) Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo. [28\)](#)

(5) [29\)](#)

23) L'art. 2/bis, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della [L.P. 23 dicembre 2010, n. 15](#), poi modificato dall'art. 4, comma 2, della [L.P. 26 settembre 2014, n. 8](#), ed infine così sostituito dall'art. 6, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

24) L'art. 2/bis, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della [L.P. 23 dicembre 2010, n. 15](#), e poi dall'art. 6, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#). Vedi anche l'art. 39, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

25) L'art. 2/bis, comma 3, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

26) L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 35 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#), modificato dall'art. 15 della [L.P. 28 luglio 2003, n. 12](#), sostituito dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 10 giugno 2008, n. 4](#). Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 47, comma 1, della [L.P. 10 giugno 2008, n. 4](#).

27) L'art. 2/bis, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 4, comma 4, della [L.P. 26 settembre 2014, n. 8](#), e poi dall'art. 6, comma 3, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#). Vedi anche l'art. 39, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

28) L'art. 2/bis, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 4/bis, comma 1, della [L.P. 26 gennaio 2015, n. 1](#) rispettivamente dall'art. 11, comma 1, della [L.P. 25 settembre 2015, n. 11](#), e poi modificata dall'art. 6, comma 4, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

29) L'art. 2/bis, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 2, della [L.P. 20 dicembre 2012, n. 22](#), e poi abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 2/ter [30\)](#)

---

30) L'art. 2/ter è stato inserito dall'art. 35 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#), e successivamente abrogato dall'art. 38 della [L.P. 26 luglio 2002, n. 11](#).

## Art. 3 (Termini)

---

(1) Sono perentori i termini fissati per la presentazione di ricorsi gerarchici propri ed impropri, per i controlli di legittimità e di merito, per l'espressione di pareri obbligatori e vincolanti ed i termini stabiliti dall'amministrazione per l'ammissione a pubblici concorsi, ad esami, a gare di appalto e ad ogni altra attività amministrativa nella quale sia prevista la formazione di graduatorie nei confronti dei richiedenti interessati da un provvedimento dell'amministrazione stessa.

(2) I termini per la presentazione di domande volte a ottenere vantaggi economici di qualunque genere sono fissati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

(3) Se il termine di cui ai commi 1 e 2 scade in giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi. [31\)](#)

31) L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 15 della [L.P. 28 luglio 2003, n. 12](#).

## Art. 4 (Durata del procedimento)

---

(1) Le strutture organizzative degli enti di cui all'articolo 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d'ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Qualora l'amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste

in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In caso di provvedimento in forma semplificata non si applica l'articolo 11/bis.

(2) Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega il direttore della struttura organizzativa, dispongono l'archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale o qualora non ricorra per l'amministrazione l'obbligo di provvedere sull'istanza o sul rapporto d'ufficio.

(3) La documentazione e le istanze presentate a una struttura organizzativa diversa da quella competente a riceverle, ma appartenente all'amministrazione provinciale o agli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per le relazioni con il pubblico vengono trasmesse d'ufficio alla struttura competente.

(4) Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare complessità del procedimento, è indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nell'albo online della Provincia. Tale termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.

(5) Salvo che non sia diversamente disposto, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione competente in caso di procedimento a istanza di parte e dalla data di avvio in caso di procedimento attivato d'ufficio.

(6) Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei seguenti casi:

- a) in pendenza del termine assegnato ai sensi dell'articolo 15/bis, comma 1, lettera b), per la presentazione di memorie scritte e documenti;
- b) in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), ed eventualmente prorogato, per giustificati motivi e su istanza motivata dell'interessato, al massimo di ulteriori 30 giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l'integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili;
- c) in attesa dell'emissione di pareri obbligatori, di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 19 e 20.

(7) Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione d'ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell'articolo 5. [32\)](#)

32) L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#). Vedi anche l'art. 39, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 4/bis (Potere sostitutivo)

---

(1) Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di competenza dell'amministrazione provinciale previsto all'articolo 4, la parte istante può rivolgersi al direttore generale della Provincia, cui è attribuito potere sostitutivo e che, attraverso le strutture organizzative competenti, deve concludere il procedimento entro un termine corrispondente alla metà di quello originariamente previsto.

(2) Nel caso di procedimenti amministrativi di competenza degli altri enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, il potere sostitutivo spetta al dirigente apicale dell'ente.

(3) Per le finalità di questo articolo, sul sito istituzionale degli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, è indicato, per ciascun procedimento, il soggetto con il suo recapito a cui è attribuito il potere sostitutivo e al quale la parte istante può rivolgersi. [33\)](#)

33) L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 8, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 5 (Documentazione)

---

(1) I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. È comunque fatta salva per l'amministrazione la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.

(2) Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all'istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata.

(3) Qualora la persona interessata dichiari che fatti, stati e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l'amministrazione procedente o un'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

(4) Il controllo sulle dichiarazioni di cui al comma 2 nonché l'acquisizione e l'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità di cui al comma 3 avvengono esclusivamente per via telematica; allo scopo le amministrazioni certificanti mettono a disposizione delle amministrazioni procedenti gli accessi alle proprie banche dati, nel rispetto delle regole tecniche previste in materia di amministrazione digitale e di protezione dei dati personali.

(5) Sono in ogni caso disposti idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

(6) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2/bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all'articolo 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l'azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L'esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all'interno dell'amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.

(7) Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, i dati da acquisire o da trasmettere possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge o da regolamento strettamente indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

(8) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

(9) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani o verificabili nell'ambito dei controlli a campione previsti dalla presente legge. Per i cittadini dell'Unione europea si seguono le modalità previste per i cittadini italiani. [34\)](#)

34) L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 5/bis (Concessioni di beni pubblici)

---

(1) Fatte salve le disposizioni statali in materia di lotta alla criminalità organizzata, ai sensi della legge sulla trasparenza alle società fiduciarie possono essere assegnate concessioni solo a condizione che tali società rendano nota l'identità dei fiducianti e si impegnino a rendere nota, per l'intera durata della concessione, l'identità di tutti i futuri fiducianti.

(2) È consentito rilasciare concessioni a tutti gli altri soggetti in forma societaria solo qualora le società fiduciarie partecipanti al capitale di questi e le società fiduciarie che detengono la partecipazione di controllo, come definita dall'articolo 2359, comma 1, del codice civile, in società partecipanti al capitale di questi, rendano nota al soggetto concessionario l'identità dei loro fiducianti e si impegnino anche a rendere nota l'identità di tutti i futuri fiducianti. Le società fiduciarie, tenute a rendere nota l'identità dei fiducianti ai sensi del presente comma, che acquistino partecipazioni in soggetti già titolari di una concessione o la partecipazione di controllo in società partecipanti al capitale di questi, sono tenute a comunicare l'identità dei fiducianti entro 30 giorni dall'acquisto della partecipazione. Le medesime società fiduciarie sono tenute a rendere noto al concessionario ogni mutamento dell'identità dei fiducianti, entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza. Per le società quotate in borsa non trovano applicazione le disposizioni di questo comma e di cui al comma 1. [35\)](#)

(3) In caso di violazione degli obblighi succitati la concessione è revocata.

(4) I soggetti partecipati direttamente o indirettamente da società fiduciarie o essi stessi società fiduciarie, che abbiano già ottenuto una concessione di diritto pubblico dalla Provincia autonoma di Bolzano, devono rendere nota l'identità dei fiducianti entro 30 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della concessione. [36\)](#)

35) L'art. 5/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 18 ottobre 2016, n. 21](#).

36) L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 19 luglio 2011, n. 9](#).

## Art. 6 (Contratti)

---

(1) I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel provvedimento di autorizzazione a contrarre.

(2) Non possono essere stipulati interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti, nè sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti o provvigioni in favore di terzi per affari procurati.

(3) Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto.

(4) Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d'incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi. [37\)](#)

(5) [38\)](#)

(6) Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore di ripartizione competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. [39\)](#)

(7) Per le commesse tecnicamente complesse da aggiudicarsi con le procedure aperte o ristrette, la valutazione può essere affidata a un'apposita commissione tecnica, nominata dall'autorità di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e composta da tre componenti esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto, scelti anche tra soggetti esterni all'amministrazione in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità. In casi particolari, la commissione tecnica predetta può essere formata da cinque esperti. Nei casi dell'appalto concorso la valutazione è effettuata da un'apposita commissione tecnica, con un numero dispari di componenti non superiore a nove.

(8) [40\)](#)

(9) I contratti sono formati e completati a termini delle vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del competente direttore di ripartizione, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a trascrizione a norma dell'articolo 2643 del codice civile o a registrazione in termine fisso ai sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro. [41\)](#)

(10) I contratti soggetti ad intavolazione nel libro fondiario sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l'osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche, e custoditi in un'apposita raccolta. Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo può provvedere, su delega del direttore generale o della direttrice generale di cui all'articolo 4, comma 3, della [legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10](#), e successive modifiche, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Regione, il direttore o la direttrice della struttura organizzativa competente per la tenuta del repertorio. [42\)](#)

(11) Salvo disposizioni contrarie, le spese per tasse e imposte conseguenti alla stipulazione di contratti sono di norma a carico dei contraenti con l'amministrazione provinciale. Le spese di copia sono determinate nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25. Non sono riscossi diritti di segreteria.

(12) La stipulazione dei contratti deve essere autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta provinciale, ove gli importi di spesa stimata siano, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiori alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Provvedono i direttori di ripartizione in tutti gli altri casi, fatto salvo quanto previsto al comma 24.

(13) [43\)](#)

(14) [44\)](#)

(15) [45\)](#)

(16) [46\)](#)

(17) [47\)](#)

(18) [48\)](#)

(19) [49\)](#)

(20) [50\)](#)

(21) [51\)](#)

(22) [52\)](#)

(23) [53\)](#)

(24) Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risultati di gara avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo e alle relative istruzioni applicative. [54\)](#) [55\)](#)

(25) Per le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale trovano immediata applicazione i termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione. [56\)](#)

37)L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

38)L'art. 6, comma 5, è stato abrogato dall'art. 28, comma 2, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

39)L'art. 6, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 3, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

40)L'art. 6, comma 8, è stato così modificato dall'art. 28, comma 4, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#), e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

41)L'art. 6, comma 9, è stato così modificato dall'art. 28, comma 4, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

42)L'art. 6, comma 10, è stato prima sostituito dall'art. 27, comma 2, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#), e poi così modificato dall'art. 28, comma 6, della [L.P. 21 dicembre 2011, n. 15](#).

43)L'art. 6, comma 13, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della [L.P. 23 dicembre 2015, n. 18](#).

44)L'art. 6, comma 14, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

45)L'art. 6, comma 15, è stato così modificato dall'art. 4, comma 5, della [L.P. 26 settembre 2014, n. 8](#), e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

46)L'art. 6, comma 16, è stato così modificato dall'art. 4, comma 5, della [L.P. 26 settembre 2014, n. 8](#), e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

47)L'art. 6, comma 17, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

48)L'art. 6, comma 18, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

49)L'art. 6, comma 19, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

50)L'art. 6, comma 20, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

51)L'art. 6, comma 21, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

52)L'art. 6, comma 22, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

53)L'art. 6, comma 23, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della [L.P. 12 luglio 2016, n. 15](#).

54)L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 15 della [L.P. 28 luglio 2003, n. 12](#).

55)L'art. 6, comma 24, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3, della [L.P. 17 gennaio 2011, n. 1](#).

56)L'art. 6, comma 25, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 6, della [L.P. 26 settembre 2014, n. 8](#).



57)Gli artt. 6/bis, 6/ter e 6/quater sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della [L.P. 10 giugno 2008, n. 4](#).

58)L'art. 6/bis è stato prima sostituito dall'art. 27, comma 3, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#), e poi abrogato dall'art. 60, comma 1, lettera b), della [L.P. 17 dicembre 2015, n. 16](#).

## Art. 6/ter [57\)](#) [59\)](#)

---

57)Gli artt. 6/bis, 6/ter e 6/quater sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della [L.P. 10 giugno 2008, n. 4](#).

59)L'art. 6/ter è stato prima sostituito dall'art. 27, comma 4, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#), e poi abrogato dall'art. 60, comma 1, lettera b), della [L.P. 17 dicembre 2015, n. 16](#).

## Art. 6/quater [57\)](#) [60\)](#)

---

57)Gli artt. 6/bis, 6/ter e 6/quater sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della [L.P. 10 giugno 2008, n. 4](#).

60)L'art. 6/quater è stato prima sostituito dall'art. 27, comma 5, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#), e poi abrogato dall'art. 60, comma 1, lettera b), della [L.P. 17 dicembre 2015, n. 16](#).

## Art. 6/quinquies [61\)](#)

---

61)L'art. 6/quinquies è stato inserito dall'art. 27, comma 6, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#), e poi abrogato dall'art. 60, comma 1, lettera b), della [L.P. 17 dicembre 2015, n. 16](#).

## Art. 6/sexies [62\)](#)

---

62)L'art. 6/sexies è stato inserito dall'art. 27, comma 7, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#), e successivamente abrogato dall'art. 10, comma 1, della [L.P. 16 ottobre 2009, n. 7](#).

## Art. 7 (Motivazione del provvedimento)

---

(1) Ogni provvedimento amministrativo, deve essere motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

(2) La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

(3) Se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.

(4) In ogni provvedimento amministrativo notificato devono essere indicati il termine d'impugnazione e l'autorità a cui è possibile ricorrere. [63\)](#)

63)L'art. 7, comma 4, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della [L.P. 3 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi)

---

- (1) L'amministrazione provvede alla comunicazione degli atti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione.
- (2) Qualora il cittadino abbia indicato all'amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o un altro domicilio digitale, la comunicazione degli atti amministrativi a lui indirizzati avviene esclusivamente per questo tramite.
- (3) In mancanza di una delle indicazioni di cui al comma 2, al cittadino è inviata, con posta ordinaria, una copia cartacea del documento informatico originale. Nei casi in cui sia prevista la notificazione dell'atto amministrativo, l'invio avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- (4) La comunicazione di atti amministrativi a imprese e professionisti avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- (5) Per gli altri soggetti privati, per i quali la legge non prescrive una specifica modalità di trasmissione elettronica di atti amministrativi, la comunicazione di tali atti avviene ai sensi del comma 3.
- (6) Salvo che la legge non disponga diversamente, la comunicazione del documento informatico con le modalità di cui ai commi 2 e 4 equivale alla notificazione a mezzo posta. [64\)](#)

64) L'art. 8 è stato prima sostituito dall'art. 4 della [L.P. 19 febbraio 2001, n. 4](#), e poi dall'art. 11, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 9 (Ricorso gerarchico)

---

- (1) Contro gli atti amministrativi, adottati dal Presidente della Provincia, dagli assessori provinciali e dai direttori delle strutture organizzative provinciali, o loro organi delegati, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. [65\)](#)
- (2) Contro gli atti amministrativi di organi collegiali provinciali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
- (3) La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi dei commi 1 e 2 deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
- (4) Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 45 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. [66\)](#)
- (5) Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata. Per il rispetto del termine fanno fede la data del timbro postale di spedizione quando il ricorso è inviato a mezzo posta e la data della ricevuta di consegna del messaggio, quando il ricorso è presentato tramite posta elettronica certificata. [67\)](#)
- (6) I ricorsi presentati nel termine prescritto a organi diversi da quello competente, ma appartenenti agli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità, ma sono trasmessi d'ufficio all'organo competente. [68\)](#)
- (7) D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dal comma 5, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
- (8) Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
- (9) Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto, tramite la ripartizione provinciale competente in materia, deduzioni e documenti.

(10) L'organo decidente o il responsabile dell'istruttoria, possono disporre gli accertamenti che ritengono utili ai fini della decisione del ricorso.

(11) L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge; se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente; se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

(12) La decisione va motivata e deve essere emessa e notificata all'organo che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, con le modalità stabilite all'articolo 8. [69\)](#)

(13) L'organo decidente ha l'obbligo di decidere in merito al ricorso con provvedimento motivato entro 120 giorni dal giorno in cui è stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 31 del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi diritti a far valere eventualmente i danni procurati dal ritardo nell'esame del ricorso. [70\)](#)

(14) Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono un termine maggiore di quello indicato nel comma 4 per proporre ricorso amministrativo.

65) L'art. 9, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

66) L'art. 9, comma 4, è stato così modificato dall'art. 12, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

67) L'art. 9, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 3, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

68) L'art. 9, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 3, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

69) L'art. 9, comma 12, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 4, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

70) L'art. 9, comma 13, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 5, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## CAPO II

### Responsabili del procedimento

---

#### Art. 10 (Struttura organizzativa responsabile del procedimento)

---

(1) La struttura organizzativa degli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, è responsabile, per il proprio ambito di competenza, dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione o della elaborazione del provvedimento finale e della sua esecuzione, salvo quanto disposto all'articolo 11.

(2) Qualora l'istruttoria attenga alla competenza di più strutture organizzative di una medesima ripartizione provinciale, il direttore di ripartizione assegna la responsabilità del procedimento alla struttura tenuta ad espletare i maggiori incumbenti istruttori o a elaborare la proposta del provvedimento finale.

(3) Qualora l'istruttoria attenga alla competenza di più ripartizioni provinciali, la responsabilità del procedimento compete al direttore della ripartizione tenuta ad espletare i maggiori incumbenti istruttori o ad elaborare la proposta del provvedimento finale. [71\)](#)

71) L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

#### Art. 11 (Responsabile del procedimento)

---

(1) Il direttore della ripartizione provinciale competente per l'elaborazione o l'emissione del provvedimento finale riceve tutte le istanze e i rapporti d'ufficio e provvede tempestivamente ad assegnarli alle strutture organizzative dipendenti, qualora la trattazione non rientri nelle sue competenze.

(2) Il direttore di ripartizione può, con proprio ordine di servizio, incaricare le strutture organizzative e gli impiegati responsabili del procedimento di ricevere direttamente le istanze e i rapporti.

(3) Salvo che non sia diversamente disposto con ordine di servizio del direttore di ripartizione, il direttore della struttura organizzativa che riceve per competenza l'istanza o il rapporto, assume in prima persona o affida ad altro dipendente, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, la responsabilità di una o più fasi dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell'emissione o dell'elaborazione del provvedimento finale.

(4) Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione ad altri collaboratori, il responsabile del singolo procedimento è il direttore della struttura organizzativa al quale il competente direttore di ripartizione ha affidato il compito, o il suo sostituto.

(5) Il direttore della struttura organizzativa provvede alle comunicazioni di cui all'articolo 14.

(6) Anche in caso di acquisizione di eventuali provvedimenti infraprocedimentali, contabili o di controllo, la responsabilità resta in capo alla struttura organizzativa che sta istruendo l'affare, salvo diversa comunicazione agli interessati. [72\)](#)

72)L'art. 11 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 11/bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda)

---

(1) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero, anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere un'audizione. Anche in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dalla data dell'audizione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. [73\)](#)

(2) [74\)](#)

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali e ai procedimenti di natura agevolativa nei quali si realizza una concorrenza tra le domande, ai procedimenti in materia di assistenza e previdenza integrativa sorti a seguito di istanza di parte, nonché ai procedimenti che si concludono con un provvedimento di natura vincolata. [75\)](#) [76\)](#)

73)L'art. 11/bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#). Vedi anche l'art. 39, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

74)L'art. 11/bis, comma 2, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

75)L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della [L.P. 10 giugno 2008, n. 4](#)

76)L'art. 11/bis comma 3, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#). Vedi anche l'art. 39, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 12 (Funzioni del responsabile del procedimento)

---

(1) Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, acquisisce d'ufficio le informazioni o i documenti ai sensi dell'articolo 5 e invita l'interessato, ove ammissibile, a rilasciare dichiarazioni o a regolarizzare ovvero integrare dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Nei casi in cui si effettua un sopralluogo, esclusi sopralluoghi nell'ambito di un'attività di controllo comunque denominata, il responsabile procede alla relativa comunicazione ai proprietari e possessori qualificati del bene da valutare; [77\)](#)
- b) propone l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 18;
- c) attiva gli organi consultivi per l'acquisizione dei prescritti pareri obbligatori o vincolanti;
- d) propone al direttore di ripartizione l'acquisizione di eventuali pareri facoltativi o di consulenze esterne, a seconda della complessità dell'affare o dell'istruttoria;
- e) trasmette la pratica alla struttura organizzativa competente per l'ulteriore fase del procedimento, dandone contestuale comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15, con indicazione del nominativo del rispettivo direttore; [78\)](#)

- f) emana, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero ne propone il testo all'organo superiore competente per l'adozione;
- g) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste delle leggi e dai regolamenti, o da ordini di servizio degli organi superiori;
- h) cura l'esecuzione del provvedimento finale, secondo le indicazioni dell'organo superiore.

77)La lettera a) dell'art. 12, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

78)La lettera e) dell'art. 12, comma 1, è stata così modificata dall'art. 16, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 12/bis (Conflitto d'interessi)

---

(1) Il responsabile del procedimento e i direttori delle strutture organizzative competenti per l'adozione del provvedimento finale si astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere attività inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 30, comma 1, o se esistono gravi ragioni di convenienza.

(2) Ogni situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, va segnalata al diretto superiore. Ciò vale anche per i dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie. [79](#)

79)L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 13 (Responsabilità tecnica, contabile e amministrativa)

---

(1) Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma dell'assessore provinciale competente, deve essere vistato:

- a) per la regolarità tecnica, dal direttore della struttura organizzativa responsabile per l'elaborazione finale dell'atto;
- b) per la regolarità contabile, dal direttore del competente ufficio della Ripartizione Finanze;
- c) per la legittimità, dal direttore di ripartizione competente. [80](#)

(2) Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). [81](#)

(2/bis) Ai centri di responsabilità della spesa individuati nella legge provinciale di contabilità si applicano le particolari procedure ivi previste. [82](#)

(3) La delega di funzioni amministrative comporta per il delegato la responsabilità per quanto attiene alla regolarità tecnica, contabile o alla legittimità del provvedimento.

(4) I dipendenti provinciali che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie, rispondono della regolarità tecnica e contabile delle rispettive operazioni, nel rispetto del grado di responsabilità connesso al profilo professionale di appartenenza.

(5) I funzionari provinciali rispondono in via amministrativa e contabile dei visti e dei pareri di cui ai commi 1 e 2. Qualora i provvedimenti siano adottati in mancanza dei visti o in difformità dei pareri di cui ai commi 1 e 2, l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile fa carico agli organi decidenti.

(6) Il direttore di struttura organizzativa provinciale competente ad emettere il provvedimento finale, risponde in via amministrativa e contabile del provvedimento stesso, unitamente ai funzionari responsabili del procedimento, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

(7) Il direttore della struttura organizzativa competente per la fase finale del provvedimento è responsabile, in via amministrativa e contabile, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della Giunta provinciale e dei provvedimenti assessorili, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. [83](#)

(8) Della regolarità tecnica e contabile e della legittimità degli atti di competenza di organi o strutture organizzative diversi dalla

Giunta e dagli assessori provinciali, dalle ripartizioni, e dagli uffici, rispondono i corrispondenti organi o funzionari preposti alle strutture stesse.

(9) Nei casi previsti di avocazione del procedimento, l'organo che adotta il provvedimento ne risponde direttamente in via amministrativa e contabile.

80) L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

81) L'art. 13, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

82) L'art. 13, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 23 dicembre 2015, n. 18](#).

83) L'art. 13, comma 7, è stato così modificato dall'art. 18, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## CAPO III

### Partecipazione al procedimento amministrativo

---

#### Art. 14 (Comunicazione di avvio del procedimento) [84\)](#)

---

(1) L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire. L'avvio del procedimento è comunicato altresì ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. [85\)](#)

(2) Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

(3) Nella comunicazione personale di cui al comma 1 sono indicati:

- a) la ripartizione provinciale competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio o altra struttura organizzativa, e la persona, responsabili del procedimento;
- d) l'ufficio o altra struttura organizzativa in cui si può prendere visione degli atti;
- e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; [86\)](#)
- f) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti a iniziativa di parte. [87\)](#)

(3/bis) La comunicazione di cui al comma 3, lettere a), c) e d), va rinnovata ogni qualvolta cambi la ripartizione, la struttura organizzativa o il responsabile del procedimento. [88\)](#)

(4) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 3 mediante forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta, o individuate in via generale con ordine di servizio dell'organo superiore.

(5) Qualora la comunicazione sia rivolta ad una pluralità di interessati, non facilmente individuabili, essa va effettuata in lingua tedesca e in lingua italiana.

(6) L'omissione o l'irregolarità di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse diretto la comunicazione è prevista.

84) La rubrica dell'art. 14 è stata così sostituita dall'art. 19, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

85) L'art. 14, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 5 della [L.P. 19 febbraio 2001, n. 4](#), e poi dall'art. 19, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

86) La lettera e) dell'art. 14, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 19, comma 3, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

87) La lettera f) dell'art. 14, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 19, comma 3, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

88) L'art. 14, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 19, comma 4, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

#### Art. 15 (Intervento nel procedimento) [89\)](#)

---

(1) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. [90\)](#)

(2) [91\)](#)

89)La rubrica dell'art. 15 è stata così sostituita dall'art. 20 comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

90)L'art. 15, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

91)L'art. 15, comma 2, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera d), della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## Art. 15/bis (Diritti dei partecipanti al procedimento)

---

(1) I soggetti di cui all'articolo 14 e quelli indicati nell'articolo 15 hanno diritto di:

- a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi in cui il diritto di accesso è escluso o limitato;
- b) presentare, entro il termine assegnato, non superiore a 30 giorni, memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, sempreché siano pertinenti all'oggetto del procedimento. [92\)](#)

92)L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 21, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## Art. 16 (Provvedimento concordato)

---

(1) In accoglimento di proposte e di osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, il competente organo provinciale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

(2) Gli accordi di cui al comma 1 devono essere motivati ai sensi dell'articolo 7 e stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. [93\)](#)

(3) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

(4) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il competente organo provinciale dispone il recesso unilaterale dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

(5) [94\)](#)

93)L'art. 16, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

94)L'art. 16, comma 5, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera e), della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## Art. 17 (Esclusione della partecipazione al procedimento)

---

(1) Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della Provincia diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

## CAPO IV

### Semplificazione dell'attività amministrativa e disposizioni sulla conferenza dei servizi [95\)](#)

---

## Art. 18 (Conferenza dei servizi)

---

(1) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di esclusiva competenza provinciale, il direttore della ripartizione provinciale competente per l'attuazione dell'intervento finale o comunque prevalente rispetto alle attività del procedimento indice una conferenza di servizi. [96\)](#)

(1/bis) Con regolamento d'esecuzione vengono determinate le modalità di funzionamento della conferenza di servizi, informate ai principi della certezza dei tempi della conferenza, della partecipazione degli interessati al procedimento, del silenzio assenso e del dissenso. [97\)](#)

(2) La conferenza di servizi è indetta dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente quando l'amministrazione provinciale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. [98\)](#)

(3) L'assenso delle amministrazioni pubbliche titolari delle funzioni di cui al comma 2, si intende acquisito ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 17/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui il silenzio tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici dell'amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela. [99\)](#)

(4) Il voto favorevole al progetto o all'intervento espresso dai rappresentanti della Provincia, in seno alle conferenze di servizi, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso prescritti dalla vigente normativa provinciale.

(5) La conferenza di servizi è presieduta dall'organo che ha indetto la conferenza o da un suo delegato. [100\)](#)

(6) La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica. [101\)](#)

96)L'art. 18, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

97)L'art. 18, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

98)L'art. 18, comma 2, è stato così modificato dall'art. 23, comma 4, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

99)L'art. 18, comma 3, è stato così modificato dall'art. 23, comma 5, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

100)L'art. 18, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 6, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

101)L'art. 18, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 7, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## Art. 18/bis (Forme di collaborazione fra pubbliche amministrazioni)

---

(1) Oltre alle ipotesi previste dall'articolo 18, gli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, possono stipulare accordi fra loro e con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

(2) Per gli accordi di cui al comma 1 vanno osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. [102\)](#)

102)L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 24, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## Art. 19 (Pareri obbligatori e pareri facoltativi) [103\)](#)

---

(1) Ove previsto il parere obbligatorio di un organo consultivo provinciale, questo deve rendere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o, in mancanza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi a organi consultivi provinciali o ad altre amministrazioni pubbliche, questi devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. [104\)](#)

(2) In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l'organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. In caso di parere facoltativo, decorso inutilmente il termine fissato per la sua acquisizione, l'organo richiedente procede indipendentemente dalla sua acquisizione. [105\)](#)



(3) Nel caso in cui l'organo provinciale adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, o a cause di forza maggiore, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie, dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza, o dalla data di cessazione delle cause di forza maggiore.

(4) Gli organi consultivi della Provincia predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. I pareri e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. [106\)](#)

(5) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri in materia di tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

103)La rubrica dell'art. 19 è stata così sostituita dall'art. 25, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

104)L'art. 19, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 25, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

105)L'art. 19, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 25, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

106)L'art. 19, comma 4, è stato così modificato dall'art. 25, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## Art. 20 (Valutazioni tecniche) [107\)](#)

---

(1) Ove, per disposizione espressa di norma provinciale, statale, regionale o comunitaria applicabile nelle materie di competenza provinciale, sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino cause di forza maggiore o esigenze di istruttoria di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento può chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ad istituti universitari, a persone professionalmente esperte nel settore, ovvero può procedere indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni tecniche.

(2) Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato cause di forza maggiore o esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 19.

(2/bis) Le valutazioni e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmesse con mezzi telematici. [108\)](#)

(3) La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da organi od enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

107)La rubrica dell'art. 20 è stata così sostituita dall'art. 26, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

108)L'art. 20, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 26, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## Art. 21 [109\)](#)

---

109)L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera f), della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## Art. 21/bis (Segnalazione certificata di inizio attività)

---

(1) Allo scopo di semplificare le attività dei cittadini e delle imprese e di ridurre gli oneri e i costi amministrativi, è introdotta la segnalazione certificata di inizio attività.

(2) Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui l'esercizio di una attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, da parte di autorità amministrative o organi collegiali, può essere intrapreso su segnalazione dell'interessato all'amministrazione competente. Con la deliberazione sono altresì definite le modalità di presentazione della segnalazione e di svolgimento della procedura, anche telematica. [110\)](#)

(3) La segnalazione certifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività.

(4) L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

(5) L'amministrazione competente, nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa. In tal caso non si applica l'articolo 11/bis. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per l'adozione di queste ultime. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l'attività si intende vietata. [111\)](#) [112\)](#)

(6) Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, è comunque fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di adottare provvedimenti in via di autotutela. [113\)](#)

110) L'art. 21/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 27, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

111) L'art. 21/bis è stato aggiunto dall'art. 18, comma 2, della [L.P. 23 dicembre 2010, n. 15](#).

112) L'art. 21/bis, comma 5, è stato così modificato dall'art. 27, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

113) L'art. 21/bis, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 27, comma 3, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 22 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte)

---

(1) Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 4, il provvedimento di diniego. In tal caso si applica l'articolo 11/bis.

(2) Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela.

(3) Le disposizioni di quest'articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela dell'ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico nonché della salute, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nell'albo online della Provincia. [114\)](#)

114) L'art. 22 è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#). Vedi anche l'art. 39, comma 3, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 23 (Sanzioni per dichiarazioni mendaci o false attestazioni dei privati)

---

(1) Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 21/bis e 22 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 della legge n. 241 del 1990. [115\)](#)

(2) [116\)](#)

(3) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività di cui all'articolo 21/bis, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti per la segnalazione è punito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. [117\)](#)

115) L'art. 23, comma 1, è stato così modificato dall'art. 29, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

116)L'art. 23, comma 2, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera g), della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

117)L'art. 23, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 29, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 23/bis (Controlli sul possesso dei requisiti)

---

(1) Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d'invito.

(2) Le verifiche di cui al comma 1 sono operate dalle amministrazioni aggiudicatrici attingendo alle informazioni disponibili presso banche dati pertinenti gestite da autorità pubbliche; di ogni ulteriore requisito l'aggiudicatario presenta la documentazione richiesta.

(3) Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, non applicano alcuna verifica a campione.

(4) Fermo restando che il possesso dei requisiti deve sussistere a far data dalla presentazione dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, l'aggiudicatario a completare o a fornire, entro un termine non superiore a dieci giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti richiesti. Qualora la prova non è fornita o i chiarimenti non confermano il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici escludono il suddetto concorrente, procedono all'escussione della relativa cauzione e alla segnalazione del fatto all'Autorità competente. Se necessario, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova applicazione e. [118](#)

118)L'art. 23/bis capo IV, è stato inserito dall'art. 4, comma 7, della [L.P. 26 settembre 2014, n. 8](#).

95)La rubrica del Capo IV è stata così sostituita dall'art. 23, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## CAPO V

### Accesso ai documenti amministrativi

---

## Art. 24 (Titolari del diritto d'accesso)

---

(1) Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e la partecipazione al procedimento, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. [119](#)

(2) È considerato 'documento amministrativo' ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. [120](#)

(3) Il diritto di accesso sugli atti interni può essere esercitato solo qualora gli stessi siano posti a base di un provvedimento finale a rilevanza esterna.

(4) Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all'articolo 1/ter, comma 2. [121](#)

119)L'art. 24, comma 1, è stato così modificato dall'art. 30, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

120)L'art. 24, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 24 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#), e poi così modificato dall'art. 30, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 25 (Limitazioni al diritto d'accesso)

---

- (1) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.
- (2) Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
- (3) Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
- (4) Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti amministrativi:
- a) processo verbale delle sedute degli organi collegiali provinciali, non aperte al pubblico;
  - b) pareri facoltativi, consulenze, e relazioni tecniche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3.
- (5) I documenti attinenti ai seguenti settori sono accessibili solo dai diretti destinatari, o dalle persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o della vigilanza su di essi, salvo eventuali ipotesi di conflitto di interessi con questi ultimi, da valutarsi dal direttore di ripartizione competente in materia:
- a) interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio economica;
  - b) interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche, e strutture similari;
  - c) esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all'igiene e sanità pubblica, e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro;
  - d) dati statistici personali;
  - e) stato matricolare dei pubblici dipendenti e procedimenti disciplinari.
- (6) I direttori delle strutture organizzative competenti a rilasciare copia dei documenti amministrativi, hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
- (7) Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

## Art. 26 (Modalità di esercizio del diritto di accesso)

---

- (1) Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia può essere subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, stabilito dalla Giunta provinciale, salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
- (2) La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta alla struttura organizzativa dell'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente in originale.
- (3) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 25 e debbono essere motivati.
- (4) Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
- (5) Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, all'autorità giudiziaria amministrativa ai sensi di quanto disposto dal codice del processo amministrativo. Entro lo stesso termine il richiedente può altresì chiedere al difensore civico il riesame della determinazione. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, l'istanza si intende respinta. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica alla struttura organizzativa responsabile. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, la struttura organizzativa responsabile non emana il provvedimento

confermativo motivato di diniego, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o dalla data in cui l'istanza al difensore civico si intende respinta. [122\)](#)

(6) Le strutture organizzative degli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale. [123\)](#)

122)L'art. 26, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 31, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

123)L'art. 26, comma 6, è stato inserito dall'art. 31, comma 2, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 27 (Segreto d'ufficio)

---

(1) L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

(2) Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il direttore della competente struttura organizzativa, o altro impiegato da esso delegato, rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

## CAPO VI

### Pubblicazione di atti amministrativi e normativi, misure di trasparenza e sportello per le relazioni con il pubblico [124\)](#)

---

## Art. 28 (Pubblicazione di atti amministrativi per finalità di efficacia legale)

---

(1) È istituito l'albo online della Provincia che, per gli atti di cui al presente articolo, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Con l'avvio dell'operatività dell'albo online, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sullo stesso secondo le modalità da definirsi con regolamento di esecuzione.

(3) Oltre agli atti e ai provvedimenti la cui pubblicazione sia già prevista per legge, sull'albo online della Provincia sono pubblicati, anche per estratto, atti e provvedimenti che interessano la generalità dei cittadini o determinate categorie di soggetti. Se questi contengono dati personali la pubblicazione avviene nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

(4) Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con la pubblicazione degli stessi sull'albo online o nel sito web istituzionale dell'amministrazione provinciale, sempre che siano in versione integrale. [125\)](#)

125)L'art. 28 è stato prima sostituito dall'art. 6 della [L.P. 19 febbraio 2001, n. 4](#), successivamente modificato dall'art. 15 della [L.P. 28 luglio 2003, n. 12](#), ed infine così sostituito dall'art. 33, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 28/bis (Misure di trasparenza)

---

(1) Al fine di realizzare un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell'articolo 1, l'amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, l'uso delle risorse pubbliche, le prestazioni offerte e i servizi erogati anche nei diversi settori speciali.

(2) Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un'apposita sezione del sito web istituzionale dell'amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale.

(3) Con deliberazione della Giunta provinciale è approvato e aggiornato l'elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con l'indicazione delle strutture organizzative provinciali i cui direttori sono responsabili per l'adempimento degli stessi.

(4) Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, i direttori delle strutture organizzative garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare e la conformità degli stessi agli originali in possesso dell'amministrazione; garantiscono inoltre il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicati.

(5) Nell'adempiere agli obblighi di pubblicazione i responsabili contemperano le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità dei documenti e dei dati con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, provvedendo a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, fermo restando il divieto assoluto di pubblicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

(6) Le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a condizione di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

(7) La pubblicazione degli atti è effettuata limitatamente al periodo previsto dall'ordinamento vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il diritto all'oblio degli interessati.

(8) L'accesso civico è il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito web istituzionale; può essere esercitato da chiunque, non è sottoposto ad alcuna limitazione, è gratuito e non deve essere motivato. La richiesta di accesso civico può essere presentata in qualsiasi momento al direttore della struttura organizzativa all'uopo delegato dal responsabile della trasparenza, usando l'apposito modulo accessibile alla sezione del sito web istituzionale di cui al comma 2.

(9) In caso di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando allo stesso il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

(10) Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al responsabile per la trasparenza dell'amministrazione che esercita il potere sostitutivo; questi, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede, entro il termine di 15 giorni, ai sensi del comma 9.

(11) Il responsabile per la trasparenza dell'amministrazione provinciale è nominato dalla Giunta provinciale.

(12) La Giunta provinciale è autorizzata a emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.

(13) Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(14) Oltre agli enti di cui all'articolo 1/ter, comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai soggetti privati e alle società partecipati o controllati dagli enti o sottoposti a poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. [126\)](#)

126) L'art. 28/bis è stato inserito dall'art. 21, comma 1, della [L.P. 20 dicembre 2012, n. 22](#), e poi così sostituito dall'art. 34, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9](#).

## Art. 29 (Modalità di pubblicazione di atti normativi provinciali)

---

(1) Qualora una legge o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, dopo la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione il provvedimento modificativo è pubblicato, per informazione, per 60 giorni consecutivi all'albo online di cui all'articolo 28, con, in calce, la nuova versione integrale della disposizione, nella quale sono evidenziate con caratteri diversi le modifiche introdotte. [127\)](#)

(2) Se una legge ovvero un altro atto normativo contiene rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative,

si procede, per informazione ai sensi del comma 1, alla pubblicazione sull'albo online, unitamente all'atto normativo, del testo delle norme alle quali è operato il rinvio. [128\)](#)

(3) [129\)](#)

127) L'art. 29, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

128) L'art. 29, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

129) L'art. 29, comma 3, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera h), della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## Art 29/bis (Dati aperti e loro riutilizzo)

---

(1) L'amministrazione, anche al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.

(2) Nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali e del diritto alla protezione intellettuale e industriale, l'amministrazione garantisce la diffusione dei dati di cui al comma 1 in formati di tipo aperto e liberamente accessibili a tutti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini e delle imprese ai processi decisionali dell'amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.

(3) Le modalità di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito web istituzionale dell'amministrazione provinciale sono definiti con regolamento di esecuzione. [130\)](#)

130) L'art. 29/bis è stato inserito dall'art. 36, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## Art 29/ter (Sportello per le relazioni con il pubblico)

---

(1) Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia istituisce uno Sportello per le relazioni con il pubblico.

(2) Allo Sportello di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) svolgere specifiche attività di orientamento per facilitare l'accesso del pubblico agli uffici provinciali e per promuovere i contatti con i relativi responsabili;
- b) diffondere le informazioni necessarie al pubblico per esercitare il diritto di accesso agli atti e di accesso civico;
- c) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;
- d) contribuire al miglioramento dei servizi pubblici attraverso l'ascolto del pubblico;
- e) raccogliere le valutazioni dei cittadini e delle cittadine in merito all'attività dell'amministrazione, nonché le loro proposte di miglioramento dei servizi, e trasmettere tali informazioni alle sedi competenti. [131\)](#)

131) L'art. 29/ter è stato inserito dall'art. 37, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

124) La rubrica del Capo VI è stata così sostituita dall'art. 32, comma 1, della [L.P. 4 maggio 2016, n. 9.](#)

## CAPO VII Ordinamento degli organi collegiali provinciali

---

### Art. 30 (Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)

---

(1) I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:

- a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;
- b) quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al secondo grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi; [132\)](#)
- c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento;
- d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione;
- e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;
- f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.

(2) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale può richiedere al presidente dell'organo l'autorizzazione ad astenersi.

(3) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare.

(4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale.

(5) I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(6) Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2.

(7) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

132)La lettera b) dell'art. 30, comma 1, è stata così modificata dall'art. 4, comma 8, della [L.P. 26 settembre 2014, n. 8](#).

## Art. 31 (Costituzione degli organi collegiali)

---

(1) Salvo che non sia diversamente disposto da norma di legge, se entro quaranta giorni dalla richiesta non perviene la designazione di componenti di organi collegiali provinciali, o di aziende o enti dipendenti dalla Provincia, l'organo stesso è validamente costituito, prescindendo dai componenti dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti e non si tratti di organi collegiali perfetti.

(2) Qualora la nomina degli organi collegiali di cui al comma 1 compete alla Giunta o ad altro organo provinciale, essi possono sostituirsi all'ente o organo designante, se entro quaranta giorni dalla richiesta non pervenga la designazione di componenti degli organi stessi. In tal caso la nomina viene fatta nel rispetto degli interessi rappresentati e tenuto conto delle eventuali designazioni pervenute, anche oltre il termine prescritto.

(3) Per ciascun componente effettivo di organo collegiale, previsto dalla vigente normativa, può essere nominato un membro supplente, nel rispetto delle categorie, interessi o uffici rappresentati. Il membro supplente deve appartenere al medesimo gruppo linguistico di quello effettivo, e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

(4) Al fine di assicurare il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella composizione degli organi collegiali istituiti con norma di legge, il titolare della direzione di struttura organizzativa provinciale, in quanto componente in tale veste di organi collegiali, può essere sostituito dal vicario o rispettivamente da altro funzionario di qualifica funzionale non inferiore alla settima, se appartenenti a gruppo linguistico diverso.

## Art. 32 (Funzionamento degli organi collegiali)

---



- (1) Salvo che non sia diversamente disposto da legge speciale o statuto, agli organi collegiali costituiti nell'ambito della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, si applicano le seguenti disposizioni.
- (2) Le adunanze degli organi di cui al comma 1 non sono pubbliche. È in facoltà del presidente di far partecipare alle sedute esperti o impiegati, nei limiti strettamente necessari a fornire chiarimenti o delucidazioni di natura tecnica o giuridica sull'argomento in trattazione; essi devono allontanarsi dall'aula al momento della discussione e della votazione.
- (3) In caso di assenza o impedimento, il presidente dell'organo collegiale è sostituito dal vice presidente o, in difetto, rispettivamente da altro componente dal medesimo designato, anche di volta in volta, o dal componente più anziano d'età.
- (4) Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del collegio.
- (5) Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- (6) Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti. Le schede bianche e le schede non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
- (7) terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
- (8) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un organo collegiale deliberante o consultivo, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti relativi non siano stati resi accessibili ai componenti del collegio.
- (9) Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del presidente, o di almeno un terzo dei componenti del collegio, di sottoporre alla deliberazione dell'organo, seduta stante, affari non inseriti all'ordine del giorno, purché vi sia il consenso di tutti i presenti e di almeno i quattro quinti dei componenti; nei casi di motivata urgenza e qualora la trattazione dell'affare sia condizionata al rispetto di termini, è sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti.
- (10) Alle adunanze assiste il segretario dell'organo collegiale che, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal vicario, o rispettivamente dal componente del collegio più giovane d'età o da altro impiegato dell'amministrazione, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal presidente.
- (11) I processi verbali delle deliberazioni e delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'organo collegiale. I processi verbali delle sedute, redatti dal segretario e sottoscritti dal presidente, non necessitano di ulteriore approvazione.
- (12) È in facoltà di ciascun componente del collegio di prendere visione del verbale delle sedute, di estrarne copia, e di richiedere eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal segretario, previa approvazione del presidente.
- (13) Gli organi collegiali perfetti, con funzioni decisorie, o consultive esponenziali di interessi diversi, sono validamente costituiti alla presenza di tutti i componenti, il cui giudizio o opinione devono essere valutati all'interno del collegio. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto.
- (14) È fatta salva la disciplina regolamentare sul funzionamento della Giunta provinciale.
- (15) [133](#)

133) Il comma 15 è stato abrogato dall'art. 7 della [L.P. 19 febbraio 2001, n. 4](#).

## Art. 33 (Scadenza, proroga e ricostituzione degli organi e regime degli atti)

---

- (1) Gli organi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale

termine devono essere ricostituiti.

(1/bis) Gli organi eletti o nominati per la durata della legislatura, svolgono le loro funzioni fino alla data di insediamento della Giunta provinciale neo eletta, e devono essere ricostituiti entro i successivi sessanta giorni. Durante tale periodo operano in regime di proroga. [134\)](#)

(2) Gli organi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di proroga gli organi collegiali non possono essere integrati con la nomina di componenti eventualmente decaduti, effettivi o supplenti.

(3) Nel periodo di cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

(4) Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

(5) Entro il periodo di proroga gli organi scaduti debbono essere ricostituiti.

(6) Nei casi in cui la ricostituzione competa ad organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al presidente degli stessi, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

134) Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 2 della [L.P. 9 giugno 1995, n. 14](#).

## Art. 34 (Decadenza degli organi non ricostituiti, regime degli atti, responsabilità)

(1) Decorso il termine di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi decadono.

(2) Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

(3) Coloro ai quali compete la ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta. [135\)](#)

135) Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 14 della [L.P. 13 marzo 1995, n. 5](#).

## CAPO VIII

### Norme transitorie e finali

## Art. 35 (Norma transitoria)

(1) Le disposizioni degli articoli 33 e 34 si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli organi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

(2) Gli organi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scaduti e operino pertanto in proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro quarantacinque giorni dalla data medesima. Decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3.

(3) Le disposizioni di cui all'articolo 2/bis trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2 della [legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8](#), nonché ai commi 8 e 9 dell'articolo 5 della presente legge. [136\)](#)

136) Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 35 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).

## Art. 36 (Abrogazioni)

---

- (1) È abrogato l'articolo 45 della [legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6](#).
- (2) È abrogato l'articolo 7 della [legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11](#), sostituito dall'articolo 4 della [legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50](#).
- (3) È abrogato l'articolo 14 della [legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9](#).
- (4) Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della [legge provinciale 28 dicembre 1981, n. 34](#).
- (5) È abrogato l'articolo 25 della [legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50](#).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.